

CONVENZIONE
tra
SDS Area Pratese
e
Comuni dell'Area Pratese
per l'interscambio informativo
dei dati inerenti i servizi socio-assistenziali

L'anno 2016 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede amministrativa della Società della Salute Area Pratese, posta in Via Roma n. 101, Prato

tra

– La **Società della Salute dell'Area Pratese**, con sede in Via Roma 101, c.f. 01975410976, nella persona del Dott. Michele Mezzacappa nato a Campobasso il 16.02.1962, in qualità di Direttore, il quale interviene nel presente atto in forza del decreto del Presidente della Società della Salute, Dr. Luigi Biancalani, n° 4 del 26 novembre 2014;

e

– Il **Comune di Prato**, con sede in Piazza del Comune 1, c.f. 00337360978, nella persona della Dott.ssa Rosanna Lotti nata a Firenze il 05/03/1956, Dirigente del Servizio Sociale del Comune di Prato, la quale interviene nel presente atto in forza di delega del Sindaco del Comune di Prato n. ____ del ____ (se si firma su delega), quale titolare del trattamento dei dati, come individuato ai sensi dell'art. 47,co. 1°, del Regolamento sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso e per la tutela della riservatezza dei dati personali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013;

- Il **Comune di Cantagallo**, con sede in Luicciana (PO), via Giuseppe Verdi n. 24, c.f. 84003690488, nella persona di _____, nato/a a ____ il _____, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati come individuato ai sensi _____ (*indicare gli estremi del provvedimento di individuazione del titolare del trattamento nonché, eventualmente, se trattasi di delegato dal titolare del trattamento nonché estremi dell'atto di delega*);

- Il **Comune di Carmignano**, con sede a Carmignano (PO), piazza Matteotti n. 1, c.f. 01342090485, nella persona di _____, nato/a a ____ il _____, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati come individuato ai sensi _____ (*indicare gli estremi del provvedimento di individuazione del titolare del trattamento nonché, eventualmente, se trattasi di delegato dal titolare del trattamento nonché estremi dell'atto di delega*);

- Il **Comune di Montemurlo**, con sede in Montemurlo (PO), via Montalese n. 472/474, c.f. 00584640486, nella persona di _____, nato/a a ____ il _____, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati come individuato ai sensi _____ (*indicare gli estremi del provvedimento di individuazione del titolare del trattamento nonché, eventualmente, se trattasi di delegato dal titolare del trattamento nonché estremi dell'atto di delega*);

- Il **Comune di Poggio a Caiano**, con sede in Poggio a Caiano (PO), via Cancellieri 4, c.f. 00574130480, nella persona di _____, nato/a a ____ il _____, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati come individuato ai sensi _____ (*indicare gli estremi del provvedimento di individuazione del titolare del trattamento nonché, eventualmente, se trattasi di delegato dal titolare del trattamento nonché estremi dell'atto di delega*);;

- Il **Comune di Vaiano**, con sede in Vaiano (PO), Piazza del Comune n. 4, c.f. 01185740485, nella persona di _____, nato/a a ____ il _____, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati come individuato ai sensi _____ (*indicare gli estremi del provvedimento di individuazione del titolare del trattamento nonché, eventualmente, se trattasi di delegato dal titolare del trattamento nonché estremi dell'atto di delega*);;

Il **Comune di Vernio**, con sede in S. Quirico di vernio (PO), piazza del Comune n. 20, c.f. 01159850484, nella persona di _____, nato/a a ____ il _____, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati come individuato ai sensi _____ (*indicare gli estremi del provvedimento di individuazione del titolare del trattamento nonché, eventualmente, se trattasi di delegato dal titolare del trattamento nonché estremi dell'atto di delega*);;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Prato, Vaiano, Vernio, Cantagallo, Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano con l'Azienda USL n. 4 di Prato hanno costituito, fin dal 23.12.2004 il Consorzio pubblico denominato "Società della Salute Area Pratese", secondo la sperimentazione prevista dal Piano Sanitario Regionale 2002-2004 e la deliberazione del Consiglio regionale toscano n. 155/2003, approvando Convenzione e Statuto;
- con atto di cui al repertorio del Comune di Prato n. 31548 del 19/03/2010 si costituiva, a conclusione della fase di sperimentazione, il Consorzio SDS Area Pratese e si approvavano gli atti costitutivi;
- con atto di cui al repertorio del Comune di Prato n. 31950 del 29/04/2015, in recepimento delle modifiche apportate alla Legge R.T. n. 40/2005 dalla Legge R.T. n. 44/2014, venivano apportate le modifiche a Convenzione e Statuto della Società della Salute Area Pratese di cui all'atto costitutivo repertorio del Comune di Prato n. 31548 del 19 marzo 2010;
- il suddetto Consorzio senza scopo di lucro è oggi costituito ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.), per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'art. 71 bis comma 3 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.;
- segnatamente, in virtù della deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 38 del 22 dicembre 2014, il Consorzio deve garantire la gestione unitaria in forma indiretta dell'intero complesso di funzioni di cui all'art. 71 bis c. 3 lett. c) e lett. d);
- con specifico riguardo alla gestione delle funzioni di cui al citato art. 71 *bis*, comma 3, lett. d) tra la Società della Salute e i summenzionati Comuni dell'Area Pratese si stipulava in data 22/01/2016 apposita Convenzione per l'attribuzione al Comune di Prato delle competenze gestionali dei servizi socio-assistenziali d'Area nel periodo 01/01/2016 -31/12/2018;
- con il D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. il Legislatore nazionale ha stabilito la disciplina in materia di protezione dei dati personali che interessa anche aspetti relativi all'interscambio dati tra pubbliche amministrazioni;
- Gli Enti svolgono trattamenti di dati personali in ambito pubblico (ai sensi dell'art. 18 e ss. e 59 e ss. del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). Si intendono per trattamenti di dati in ambito pubblico quelle attività finalizzate all'applicazione di norme di legge di interesse pubblico;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si deve intendere per "Trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, compiuti anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- con il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale – "CAD"), così come modificato e integrato, è stata data particolare attenzione ai dati delle pubbliche amministrazioni, ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi;
- in particolare, l'art. 50 del CAD prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria

per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

- il successivo art. 58, comma 2, del medesimo D. Lgs. 82/2005, recante la disciplina in merito alle *“Modalità della fruibilità del dato”* prevede che queste debbano essere conformi agli standard di comunicazione e alle regole tecniche definite dall’Agenzia per l’Italia digitale;
- il DPR 445/2000 e ss.mm.ii. prevede lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni in materia di gestione informatica della documentazione e dei controlli amministrativi, disponendo in particolare all’art. 43, comma 4°, che, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;
- l’art. 5, ultimo comma, della Convenzione per la gestione unitaria dei servizio socio-assistenziale prevede che *“ai sensi dell’art. 53 comma 2 L.R.T. 68/2011, presso ogni Comune consorziato sono garantiti ai cittadini, dagli stessi Comuni, servizi di informazione, di ricezione domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano secondo modalità uniformi e condivise, favorendo il ricorso allo strumento informatico.”*

Tanto premesso, le Parti, nelle loro rispettive qualità,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione ha per oggetto l’accesso da parte dei Comuni dell’Area Pratese sopra referenziati (di seguito, definiti per brevità “gli Enti”) alle banche dati socio-assistenziali gestite e tenute dal Comune di Prato (di seguito, definito per brevità “l’Amministrazione”) nell’ambito delle attività di competenza conferitegli con la menzionata convenzione sottoscritta in data 22/1/2016 e finalizzata alla gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali.
3. Gli assistenti sociali operanti sul territorio per conto degli Enti saranno autorizzati non soltanto al summenzionato accesso alle banche dati socio-assistenziali ma anche alla creazione nonché all’aggiornamento delle cartelle per i casi che siano in carico a loro.
4. La presente Convenzione ha altresì per oggetto la periodica trasmissione all’Amministrazione da parte degli Enti dei dati di anagrafe e di stato civile dei propri cittadini residenti, al fine di costituire una banca dati unica dei soggetti potenziali fruitori dei servizi socio-assistenziali.
5. Le Parti garantiscono che i dati trasmessi o resi accessibili, tramite la stipulazione della presente Convenzione, saranno trattati per le specifiche finalità concordate e precipuamente, in osservanza dell’art. 19, c. 3, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per assicurare la gestione dei procedimenti amministrativi di competenza.

Art. 2 - Modalità del trattamento

1. Le modalità del trattamento prevedono, in primo luogo, l'individuazione di un “Referente unico” per ciascuna delle Parti coinvolte per le comunicazioni e gli adempimenti inerenti l’attuazione ed il mantenimento delle attività di cui all’art. 1, comma 2.
2. Gli estremi identificativi e le modalità di contatto dei propri Referenti e le eventuali variazioni nella nomina, saranno tempestivamente comunicate dagli Enti attraverso la compilazione

dell'apposito modulo "A" allegato alla presente Convenzione. Analogamente, l'Amministrazione provvederà a comunicare agli Enti gli estremi identificativi e le modalità di contatto del proprio Referente, nonché le eventuali variazioni nella nomina.

3. Il trattamento comporta per gli Enti, tramite i loro Referenti come sopra nominati, l'obbligo di comunicare al Referente unico dei flussi di comunicazione operativa dell'Amministrazione, tramite il modulo "B" allegato alla presente Convenzione:
 - i dati identificativi (nome e cognome, codice fiscale) del/i soggetto/i incaricato/i del trattamento dati, oggetto della presente Convenzione, da abilitare, in via esclusiva, all'accesso telematico alle singole banche dati informatiche dell'Amministrazione;
 - la tipologia dell'accesso (consultazione ovvero inserimento/modifica dati)
 - le eventuali variazioni dei dati suddetti, nonché le situazioni che portino alla revoca del diritto all'accesso telematico alle banche dati informatiche dell'Amministrazione;
 - tutte quelle situazioni che possono influenzare l'assegnazione e la validità delle autorizzazioni fornite dalla medesima, affinché possano essere adottate le idonee misure.
4. Le comunicazioni sono effettuate in via telematica attraverso la compilazione degli appositi moduli allegati alla presente Convenzione.
5. Il collegamento telematico che consente l'accesso alle banche dati oggetto della presente Convenzione avviene secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e riportate nell'Allegato tecnico specifico. L'Amministrazione ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati e della base informativa, sulla base delle proprie esigenze istituzionali ed organizzative e delle innovazioni tecnologiche.
6. L'Amministrazione fornisce, attraverso comunicazione telematica inviata al richiedente, notizia dell'avvenuta attivazione dell'utenza, necessaria per il collegamento all'archivio informatico. L'attivazione del servizio avverrà previa verifica, da parte dell'Amministrazione che concede l'accesso, della corrispondenza dei nominativi delle richieste pervenute on-line con quelli contenuti negli elenchi inviati dai referenti dei singoli Enti.

Art. 3 - Responsabilità e facoltà dell'Amministrazione

1. Il Comune di Prato, attraverso il proprio Servizio Informatizzazione e Rete Civica, provvederà a consentire l'accesso alle schede sociali - in particolare nei casi previsti all'art. 1, comma 3, a consentirne la creazione e l'aggiornamento - presenti nelle banche dati inerenti i servizi socio-assistenziali oggetto della presente Convenzione, alle persone responsabili del trattamento ed agli incaricati presenti presso ciascuno degli Enti firmatari quali titolari derivati.
2. L'Amministrazione garantisce la qualità del collegamento e la piena disponibilità delle banche dati rese accessibili in adempimento della presente Convenzione.
3. L'Amministrazione si impegna ad assicurare l'attività di formazione per il personale indicato dagli Enti.
4. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti degli Enti per l'eventuale inesattezza e/o incompletezza delle informazioni personali contenute nelle banche dati informatiche, oltre che per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio e per disservizi anche derivanti dal variare delle tecnologie.
5. L'Amministrazione si impegna a comunicare i tempi previsti per eventuali interruzioni programmate e la previsione di ripristino del servizio attraverso il proprio sito istituzionale o qualunque altro strumento ritenuto idoneo.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, anche senza preavviso, l'erogazione dei servizi di cui alla presente Convenzione qualora si verificano le seguenti circostanze:
 - mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'uso delle credenziali di autenticazione;

- uso improprio del servizio al di fuori delle finalità di cui al precedente articolo 1 comma 3 della presente Convenzione;
 - uso improprio dei servizi di telecomunicazione;
 - esigenze di tipo tecnico che impediscano la continuità del servizio di cui alla presente Convenzione.
7. Qualora si ravvisino esigenze di tipo tecnico, ovvero obblighi derivanti dalla legge, l'Amministrazione si riserva il diritto di conservare, in "file di log", i dati identificativi ed i dati delle operazioni di consultazione di coloro che accedono alle banche dati rese accessibili in base alla presente Convenzione.
 8. Le modalità di conservazione dei dati contenuti nei file di log sono determinate a insindacabile giudizio dall'Amministrazione sulla base delle esigenze tecniche, e della necessità di garantire la qualità dei servizi informatici e di adempimento delle misure minime di sicurezza stabilite dall'Amministrazione nel proprio Documento Programmatico di Sicurezza. In ogni caso l'Amministrazione garantisce la conservazione degli stessi dati entro il periodo previsto dalle leggi emanate sull'argomento.
 9. L'Amministrazione informa, in ogni caso, gli Enti della modalità di tale specifico trattamento.
 10. L'Amministrazione metterà a disposizione del Garante della Privacy quanto dallo stesso richiesto, finalizzato ad effettuare adeguati controlli in merito all'uso del dato da parte degli Enti fruitori.

Art. 4 - Responsabilità degli Enti

1. Gli Enti si impegnano, dalla data di stipulazione della presente Convenzione, ad utilizzare il servizio e le relative autorizzazioni, ivi comprese le credenziali di accesso dei singoli responsabili/incaricati, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Convenzione e nei soli luoghi a ciò deputati;
2. Gli Enti si impegnano a non compiere alcuna duplicazione dei dati acquisiti ricostituendo proprie banche dati informatiche che li contengano.
3. Gli Enti sono responsabili dell'accesso telematico, del corretto utilizzo delle credenziali di autenticazione, dell'uso dei dati e di tutto quanto previsto dalla normativa di settore e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
4. Gli Enti si impegnano ad utilizzare il collegamento telematico e la banca dati fornita per tutte le necessità di cui all'art. 53, comma 2, L.R.T. 68/2011 come richiamato dall'art. 6 della Convenzione per la gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali e per le esclusive finalità ivi menzionate.
5. Gli Enti si impegnano a comunicare all'Amministrazione i dati anagrafici e di stato civile necessari alla creazione della banca dati unica degli assistiti, denominata JANA, ed al suo aggiornamento, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza e secondo le indicazioni che il Servizio Informatizzazione e Rete Civica del Comune di Prato darà all'uopo. L'allegato tecnico fornisce le necessarie indicazioni su come procedere per estrarre i dati per l'alimentazione iniziale e per l'estrazione delle variazioni anagrafiche intercorse in un dato periodo.
6. Ciascun Comune si impegna a tenere costantemente aggiornata la piattaforma "Jana" mediante invio degli aggiornamenti anagrafici di propria competenza con cadenza settimanale oppure, se diversa, con cadenza da concordare di volta in volta con il Comune di Prato.

Art. 5 - Clausola di riservatezza

1. Gli Enti prestano il proprio consenso libero, incondizionato e irrevocabile e con esso si impegnano a rispettare il più assoluto riserbo sulle informazioni riservate, come descritte nelle premesse.

2. In particolare gli Enti si impegnano a:
- a) compiere quanto necessario ai fini del rispetto e della corretta applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, soprattutto sotto il profilo della sicurezza dei dati trattati e comunque conosciuti nell'esercizio delle loro funzioni come specificate in premessa;
 - b) agire nell'ambito di operatività consentita in base alle proprie funzioni come sopra individuate. Gli Enti, pertanto, non sono autorizzati a svolgere attività di trattamento ulteriori rispetto a quelle necessarie per la realizzazione delle finalità riferite ai fini della stipula della presente Convenzione;
 - c) nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, sempre per iscritto, le idonee istruzioni, e a comunicare loro le modalità di gestione dei dati eventualmente residenti sui sistemi di loro pertinenza;
 - d) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati, ammonendoli a mantenere l'assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza in ragione dell'esercizio delle attività di trattamento di cui alla presente Convenzione;
 - e) adottare e rispettare le misure di sicurezza di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
 - f) operare l'aggiornamento dei sistemi operativi in uso dagli apparati elettronici, nel caso di accesso autonomo ai dati di cui ai database informatici dell'Amministrazione, individuando anche quelli più confacenti ai tipi di dati e alle operazioni di trattamento eseguibili con essi, oltre all'aggiornamento e all'adeguamento dei sistemi di protezione della rete, individuando quelli più confacenti all'esigenza di evitare/prevenire accessi non consentiti ovvero trattamenti illeciti e/o la perdita dei dati;
 - g) istruire gli incaricati sulle modalità da adottare per mantenere segrete e custodire le credenziali di autenticazione assegnate per l'accesso delle banche di dati di cui alla presente Convenzione;
 - h) non costituire banche dati con le informazioni provenienti dall'Amministrazione ulteriori rispetto a quelle necessarie per il perseguimento delle finalità sopra specificamente riferite;
 - i) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
 - j) rispettare e far rispettare le prescrizioni impartite per il corretto utilizzo della strumentazione informatica e dei documenti cartacei.
3. L'obbligo di riservatezza non opera in caso di informazioni, in origine riservate, che al momento in cui sono rese note agli Enti siano di pubblico dominio, o che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento delle intese nella presente.
4. La validità degli impegni di cui alla presente clausola non cessa con la conclusione dei rapporti tra le Parti e in ogni caso fino a quando le informazioni riservate non saranno rese di pubblico dominio.
5. Gli Enti si impegnano a comunicare a tutti i soggetti cui è assicurato l'accesso che:
- la password è strettamente personale, deve essere mantenuta riservata, e non deve essere comunicata e/o ceduta a terzi;
 - l'eventuale uso improprio della password di accesso alle banche dell'Amministrazione effettuato da un soggetto terzo non esclude le responsabilità personali del titolare della password medesima;
 - l'utente autorizzato può utilizzare la banca dati dell'Amministrazione nell'esclusivo ambito delle attività istituzionali di sua competenza e che l'accesso ai dati per fini non istituzionali costituisce illecito che può dare luogo a conseguenze civili e penali;
 - le informazioni ottenute non possono essere divulgate, comunicate, cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

6. L'Amministrazione a ogni sessione di accesso, identifica e registra gli utenti e le operazioni effettuate, e tali registrazioni sono disponibili per eventuali richieste di verifica sulla legittimità delle interrogazioni compiute.
7. Gli Enti hanno consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti atti a verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le parti interne alle due strutture preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potrebbero essere effettuati anche presso la sede degli Enti dove viene utilizzato il servizio, gli Enti si impegnano a fornire ogni necessaria collaborazione.
8. Gli Enti si impegnano, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione:
 - eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione, qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti il servizio in oggetto;
 - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti autorizzati (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni, modifiche);
 - ogni modifica tecnica ed organizzativa del proprio dominio che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la perdita della loro efficacia.
9. In ogni caso, i dati trattati dagli Enti in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e comunque in violazione degli art. 3 e 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, rendono gli stessi inutilizzabili.

Art. 6 - Decorrenza, durata e modifiche della presente Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2018.
2. Nel caso si rendesse necessario, è fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di apportare modifiche e/o variazioni alla presente Convenzione. Le variazioni apportate sono soggette all'accettazione di tutti i firmatari della presente Convenzione.
3. Il verificarsi di tale situazione sarà comunicato per iscritto almeno trenta giorni prima della loro effettuazione. Gli Enti hanno facoltà, in tale occorrenza, di recesso immediato.
4. L'eventuale rinnovo e una eventuale revisione anticipata rispetto alla scadenza, sono ammessi solo per espressa volontà delle Parti che dovrà risultare da atto scritto.
5. In ogni caso, la presente Convenzione cessa i propri effetti *ipso jure* in caso di risoluzione anticipata della Convenzione per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui il presente atto costituisce mero strumento attuativo.
6. I contenuti delle banche dati accessibili, o di quanto altro, rimesso all'Amministrazione, potranno da questa essere variati in ogni momento e senza preavviso, qualora ne ravvisi la necessità al fine di consentire l'attuazione tecnica della presente Convenzione. L'esigenza potrà essere ravvisata anche dagli Enti, e comunicata attraverso il Referente unico di cui al precedente articolo 2 comma 2.

Art. 7 - Oneri contrattuali

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., l'attuazione della presente convenzione esclude espressamente oneri economici a carico di alcuna delle Parti firmatarie.

Art. 8 - Norme Finali

1. Alla presente scrittura si applicano le norme in materia e, tra le altre, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed i relativi regolamenti applicativi e le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
2. La presente Convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

3. La presente Convenzione non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella “B” allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
4. Fatta salva la devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, composto da due membri nominati dalle parti e uno dal Tribunale, il foro competente è quello di Prato.

Art. 9 Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

- A) “Comunicazione referente unico”
- B) “Elenco nominativi abilitandi”
- C) “Allegato tecnico”

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2bis legge 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la SDS Area Pratese

f.to

Per il Comune di Prato

f.to

Per il Comune di Cantagallo

f.to

Per il Comune di Carmignano

f.to

Per il Comune di Montemurlo

f.to

Per il Comune di Poggio a Caiano

f.to

Per il Comune di Vaiano

f.to

Per il Comune di Vernio

f.to.....